



**COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
GABINETTO DEL SINDACO**

Ordinanza N.reg. 17 del 12 agosto 2021

Misure di sicurezza a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana. Modifica Ordinanza N.reg. 16 del 4 agosto 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ed anche in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata della Regione Puglia nella cosiddetta "Zona Bianca" si sono verificati specie nelle ore notturne assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 attualmente vigenti;
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO pertanto che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al mancato rispetto delle misure anti COVID-19 e al degrado e disordine urbano, che oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica delle persone, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'orario di chiusura dei pubblici servizi già fissato con Ordinanza nr. 16 del 4 agosto 2021, al fine di garantire una maggiore attività di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ed un miglior controllo di potenziali atti contrari al decoro urbano e quieto vivere;

VISTI:

- il d.lgs. n.267/2000;
- la legge n.689/1981 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.571/1982);
- il R.D. N.773/1931;
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- il D.L. 22.04.2021, n.52;
- il D.L. 18.05.2021, n.65;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29.05.2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11.06.2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22.06.2021;
- il D.L. 23.07.2021, n.105;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza N.reg. 16 del 4 agosto 2021 con cui sono state adottate misure a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana;

RITENUTO:

- di dover attuare un necessario bilanciamento tra l'osservanza delle misure a tutela dell'incolumità, della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica e l'esigenza dei pubblici esercizi di sopperire alle perdite economiche verificatesi a causa delle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per quanto sopra, di apportare modifiche ed integrazioni all'Ordinanza N.reg.16 del 4 agosto 2021;



ORDINA

- con decorrenza dal giorno 13 agosto 2021 a tutto il 30 agosto 2021 e a parziale modifica dell'ordinanza N.reg. 16 del 4 agosto 2021;

Orari di chiusura dei pubblici esercizi:

1- Si dispone che i pubblici esercizi (esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande) cessino l'attività dalle ore 2,00 alle ore 5,30 antimeridiane.

AVVERTE che:

- la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali e cose, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, sono a carico dell'organizzazione della manifestazione; in caso di danno arrecato dovrà essere ripristinato puntualmente lo stato preesistente dei luoghi a cura e spese dell'organizzatore della manifestazione;
- i competenti Uffici possono impartire ulteriori prescrizioni, oltre quelle indicate nel presente provvedimento, al fine di garantire il migliore coordinamento fra l'organizzatore ed il Comune per esigenze di sicurezza che dovessero essere verificate all'atto della organizzazione della manifestazione o in occasione di successivi controlli;
- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa ed in particolare dalle disposizioni vigenti sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- gli agenti di Polizia Locale preposti al servizio di controllo presenti sui luoghi, potranno d'iniziativa e per necessità, adottare ogni ulteriore accorgimento utile a garantire la sicurezza della circolazione o consentire in sicurezza il transito di veicoli "in deroga" per accertate ulteriori esigenze rispetto a quelle già definite;
- sono fatte salve in ogni caso le specifiche verifiche della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell'ambito del territorio comunale nel periodo suindicato.

DISPONE che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Foggia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia;
- Al Servizio di Polizia Locale di Orsara di Puglia;

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Tommaso LECCO

